



Repertorio n. 4.933 ----- Raccolta n. 3.715-----

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto (28) del mese di ottobre in Fucecchio e nei locali della Fondazione "I CARE", posti in via I Settembre, 43A, alle ore ventuno e minuti (18) diciotto.-----

Avanti a me **Dott. FRANCESCO DAMI, Notaio in Montecatini Terme** ed iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,-----

-----è comparso il Signor:-----

- **CHECCHI LUIGI**, nato a Fucecchio (FI) il 14 maggio 1983 ed ivi residente in via Vespucci n.24, codice fiscale dichiarato n. CHC LGU 83E14 D815K.-----

Il Comparsante, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, in qualità di Presidente del Comitato Direttivo dell'"**ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA FUCECCHIO - ODV**", con sede in Fucecchio, via Ugo Foscolo n.22, codice fiscale 91000600485, Partita IVA 04103960482, REA n. FI618545, mi dichiara che oggi, in questo luogo e a quest'ora si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dell'Associazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

1. modifica dell'articolo 7 dello Statuto;-----

2. varie ed eventuali.-----

E quindi il Comparsante, Signor **CHECCHI LUIGI**, nella sua predetta qualità, mi richiede di assistere allo svolgimento dell'assemblea dei soci della predetta Associazione e di redigerne il verbale relativo.-----

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:-----

- assume la presidenza il Signor **CHECCHI LUIGI**, in qualità di Presidente del Comitato Direttivo, il quale constata e dichiara:-----

- che sono presenti o rappresentati i soci di cui al Foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**;-----

- che è presente il Comitato Direttivo della Società in persona di sè medesimo, Presidente e di Costagli Andrea, La Vecchia Andrea, Calugi Claudio, Banti Tommaso e Calugi Antonella, mentre sono assenti giustificati Centi Fabio, Gallina Giovanni, Gessica Di Blasi, Vanessa Zanchi e Paganelli Daniele;-----

- che il Revisore Unico, signora VANNI VALENTINA è assente-giustificata;-----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata e che nessuno si oppone alla discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.-----

Pertanto il Presidente dichiara l'odierna assemblea valida-

REGISTRATO A PESCIA

UFFICIO REGISTRO

Il 16/11/2020

N° 2689 Serie 1T

mente costituita, per cui si può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.-----

Per quanto esposto, il Presidente dichiara aperta la seduta e, prendendo la parola, illustra all'Assemblea le ragioni per le quali si rende necessaria la modifica dell'art 7 del vigente Statuto con la rimozione delle finalità ed attività indicate alle lettere:-----

s) formazione universitaria e post-universitaria in materia sanitaria con la predisposizione di stage presso la nostra associazione;-----

t) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----

v) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;-----

z) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----

ee) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;-----

del medesimo.-----

Il Presidente illustra pertanto all'Assemblea l'art 7 dello Statuto nella nuova formulazione.-----

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea di deliberare in proposito prendendo atto che il Comitato Direttivo, ha espresso parere favorevole alla suddetta modifica.-----

Dopo esauriente discussione l'Assemblea, accogliendo quanto proposto dal Presidente, all'unanimità delibera di modificare l'art. 7 dello Statuto dell'associazione come segue:-----

-----"Art. 7-----

-----**(Finalità)**-----

1. Le specifiche finalità e attività dell'organizzazione di volontariato sono:-----

a) la organizzazione e la gestione degli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi compreso il servizio di emergenza e/o urgenza sanitaria territoriale;-----

b) la gestione, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private, dei servizi sanitari, dei servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale;-----

c) la promozione, organizzazione e gestione, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di attività, servizi e centri di riabilitazione;-----

d) la organizzazione e gestione dei servizi di carattere sociale e assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;-----

e) la promozione ed organizzazione della raccolta del sangue

e degli organi;-----

f) la promozione di iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;-----

g) la organizzazione di iniziative di protezione civile, e la tutela in via preventiva dell'ambiente e del territorio mediante la cura delle aree boschive e del verde pubblico, anche attraverso le attività di prevenzione e antincendio boschivo;-----

h) la promozione di iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo con finalità sociali, atte a favorire una migliore qualità della vita;-----

i) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze;-----

j) la promozione ed organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;---

k) la organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;-----

l) la promozione ed organizzazione della solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;-----

m) la organizzazione di momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;-----

n) la organizzazione dei servizi di mutualità;-----

o) promozione, organizzazione e gestione, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, asili nido, scuole materne, centri di assistenza e accudimento, campi scuola estivi in relazione alle particolari esigenze della famiglia, iniziative di sostegno e assistenza per le madri in situazioni di disagio, organizzazione e gestione di servizi di baby-sitter;-----

p) la organizzazione, in favore dei cittadini, di un servizio di onoranze funebri e trasporto funebre completo che rappresenti, in ogni forma possibile, l'espressione di una solidarietà concreta nei confronti delle famiglie colpite da lutto e che tenda a tutelare in maniera adeguata la memoria e la dignità degli scomparsi;-----

q) la promozione ed organizzazione di aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante la gestione di servizi cimiteriali, direttamente ovvero in collaborazione con strutture pubbliche e private;-----

r) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;-----

s) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;-----

t) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-

resse sociale, culturale o religioso;-----

u) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

v) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;-----

aa) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione di licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;-----

bb) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale;-----

cc) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----

dd) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;-----

ee) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;-----

ff) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;-----

gg) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;-----

hh) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;-----

ii) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.-----

In ossequio agli scopi sopra elencati, l'organizzazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa."-----

Al presente atto si allega sotto la **lettera "B"**, perchè ne formi parte integrante e sostanziale, firmato dal Comparente

e da me Notaio, lo Statuto dell'Associazione nella sua nuova versione con le modifiche apportate.-----
Le spese del presente Verbale e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.-----
Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente toglie la seduta essendo le ore ventuno e minuti trentasei.-----
Il Comparente esonera me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.-----
Il presente atto viene letto da me notaio al Comparente. Scritto a macchina e a mano da me notaio e da persone di mia fiducia su tre fogli di cui si occupano dieci pagine, alle ore ventuno e minuti trentotto, viene sottoscritto il presente atto.-----
F.TO LUIGI CHECCHI-----
F.TO FRANCESCO DAMI, vi è il sigillo.-----

FOGLIO PRESENZE

Allegato "A" al Ref. n° 4.933 Base n° 3.711

- | | | |
|--------------|----------|---------------------------|
| 1) LELLI | LUCA | <i>Luigi Lelli</i> |
| 2) ROVINI | CARLO | <i>Carlo Rovini</i> |
| 3) FLORIO | NARDI | <i>Florio Nardi</i> |
| 4) CAMMILLI | VINCENZO | <i>Cammilli Vincenzo</i> |
| 5) CARTOLANO | GIOVANNI | <i>Cartolano Giovanni</i> |
| 6) MORTINI | PASQUALE | <i>Mortini Pasquale</i> |
| 7) COUBAZZI | CLAUDIO | <i>Coubazzi Claudio</i> |

Luigi Checchi



STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata **"ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA FUCECCHIO - ODV"**.
2. La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede nel comune di Fucecchio.

Art. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'organizzazione di volontariato "Associazione di Pubblica Assistenza Fucecchio - ODV" è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017 e sue successive modifiche, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento, deliberato dall'assemblea, disciplina nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento di attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4

(Modifiche dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea e con maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6

(Solidarietà)

1. L'organizzazione di volontariato "Associazione di Pubblica Assistenza Fucecchio - ODV" persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'organizzazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o

capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'organizzazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7

(Finalità)

1. Le specifiche finalità e attività dell'organizzazione di volontariato sono:

- a) la organizzazione e la gestione degli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi compreso il servizio di emergenza e/o urgenza sanitaria territoriale;
- b) la gestione, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private, dei servizi sanitari, dei servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale;
- c) la promozione, organizzazione e gestione, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di attività, servizi e centri di riabilitazione;
- d) la organizzazione e gestione dei servizi di carattere sociale e assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- e) la promozione ed organizzazione della raccolta del sangue e degli organi;
- f) la promozione di iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- g) la organizzazione di iniziative di protezione civile, e la tutela in via preventiva dell'ambiente e del territorio mediante la cura delle aree boschive e del verde pubblico, anche attraverso le attività di prevenzione e antincendio boschivo;
- h) la promozione di iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo con finalità sociali, atte a favorire una migliore qualità della vita;
- i) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze;
- j) la promozione ed organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- k) la organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- l) la promozione ed organizzazione della solidarietà sui

problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;

m) la organizzazione di momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

n) la organizzazione dei servizi di mutualità;

o) promozione, organizzazione e gestione, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, asili nido, scuole materne, centri di assistenza e accudimento, campi scuola estivi in relazione alle particolari esigenze della famiglia, iniziative di sostegno e assistenza per le madri in situazioni di disagio, organizzazione e gestione di servizi di baby-sitter;

p) la organizzazione, in favore dei cittadini, di un servizio di onoranze funebri e trasporto funebre completo che rappresenti, in ogni forma possibile, l'espressione di una solidarietà concreta nei confronti delle famiglie colpite da lutto e che tenda a tutelare in maniera adeguata la memoria e la dignità degli scomparsi;

q) la promozione ed organizzazione di aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante la gestione di servizi cimiteriali, direttamente ovvero in collaborazione con strutture pubbliche e private;

r) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

s) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

t) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

aa) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione di licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

bb) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

cc) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- dd) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- ee) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- ff) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- gg) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- hh) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- ii) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In ossequio agli scopi sopra elencati, l'organizzazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa."

Art. 8

(Criteri operativi)

L'organizzazione fonda l'attività di cui all'art. 7 sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'organizzazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto. L'organizzazione si avvale dell'opera dei giovani del servizio civile o altre forme similari previste dalla Legge.

TITOLO III

GLI ADERENTI

Art. 9

(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

La domanda di ammissione dei nuovi aderenti all'organizzazione viene deliberata dal Comitato Direttivo

nella prima seduta utile, e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione. Contro le decisioni motivate del Comitato Direttivo in materia di ammissione può essere proposto ricorso, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Assemblea degli associati, che decide in via definitiva in occasione della prima riunione utile.

Il Comitato, a seguito di accettazione della domanda, provvede all'annotazione del nuovo associato nell'apposito libro degli associati.

Il personale dipendente non può essere socio dell'organizzazione.

Art. 10

(Diritti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
2. Essi hanno diritti di informazioni e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
4. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede della stessa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Comitato Direttivo, che avrà tre mesi per evaderla.

Art. 11

(Doveri)

1. Rispettare le norme del presente statuto, del regolamento e le delibere degli organi sociali.
2. Gli aderenti all'organizzazione che intendano prestare la propria attività di volontariato devono farlo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
3. Il comportamento verso gli aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
4. Versare la quota sociale. Il mancato rinnovo della tessera annuale determina automaticamente l'esclusione del socio dell'Associazione, con la perdita di tutti i relativi diritti. L'annualità della tessera dell'aderente si intende a partire dalla data di iscrizione del socio. I soci che svolgono attività di volontariato ed i soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.

Art. 12

(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri dello statuto, può essere escluso dalla organizzazione.
2. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le sue giustificazioni.

TITOLO IV
GLI ORGANI

Art. 13

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente
- il Revisore unico.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 14

(Composizione e funzioni)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell'organizzazione.

2. Ciascun aderente ha diritto ad un solo voto, ma può farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta, purché non sia membro del Comitato Direttivo ovvero non sia dipendente o collaboratore retribuito dell'organizzazione. Lo stesso aderente non può essere portatore di più di una delega.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

4. Sono compiti dell'assemblea:

- a) approvare il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo e il bilancio sociale, se obbligatorio;
- b) approvare la relazione del Comitato Direttivo;
- c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative, anche tramite ratifica di deliberazione del Comitato Direttivo;
- d) approvare e modificare le linee programmatiche dell'organizzazione;
- e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'organizzazione, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare il regolamento generale dell'organizzazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g) approvare e modificare, su proposte dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;
- h) approvare le modifiche dello statuto;
- i) eleggere, ed eventualmente revocare, i componenti del Comitato Direttivo e del Revisore unico;
- j) incaricare un Revisore esterno all'associazione nell'ipotesi in cui la revisione legale dei conti sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- k) deliberare la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare sui ricorsi presentati dagli istanti non

ammessi;

m) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

n) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;

o) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 12.

Art. 15

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, se obbligatorio.

2. Il Comitato Direttivo convoca l'assemblea con avviso murale all'interno della sede dell'Associazione o mediante affissione nel comune di Fucecchio e di Cerreto Guidi, o mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione.

3. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti. Deve essere comunque convocata, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

4. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del Presidente dell'organizzazione consentire ai non soci di prendere parola.

Art. 16

(Validità dell'assemblea)

1. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea ordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di aderenti; mentre l'assemblea straordinaria quando siano presenti almeno 30 aderenti.

2. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente atto.

Art. 17

(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza assoluta dei presenti, a condizione che siano presenti almeno 30 aderenti.

2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

3. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Art. 18

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea, nominato segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale ed estrarne copia.

CAPO II - IL COMITATO DIRETTIVO

ART. 19

(Composizione)

1. Il Comitato Direttivo è composto da undici membri, tutti associati: nove eletti dall'assemblea tra i propri componenti e due componenti eletti dal comando direttivo dei volontari.

2. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono presenti sei componenti.

Art. 20

(Durata e funzioni)

1. Il Comitato Direttivo, che dura in carica per il periodo di quattro anni, può essere revocato dall'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti degli intervenuti con un numero minimo di 100;

2. Il Comitato Direttivo svolge, su indicazioni dell'assemblea, l'ordinaria e straordinaria amministrazione relativa all'organizzazione di volontariato;

3. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

4. I compiti del Comitato Direttivo sono:

a) predisporre la proposta da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 14;

b) eseguire i deliberati dell'assemblea;

c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'organizzazione;

d) deliberare su contratti, convenzioni e accordi nel

perseguimento degli obiettivi associativi;

e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;

f) assumere e licenziare il personale dipendente e stipulare contratti di lavoro autonomo, il tutto nel rispetto e nei limiti della normativa di riferimento;

g) deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti alla organizzazione;

h) proporre la costituzione di altri Enti, ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statuarie di cui al presente statuto, da sottoporre, comunque, all'approvazione dell'assemblea degli associati;

i) predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo, preventivo e sociale se obbligatorio, od alternativamente il rendiconto finanziario per cassa, nonché le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto nelle quali documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Revisore unico, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 21

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.
2. È coadiuvato da un vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 22

(Durata)

1. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.
2. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni del nuovo Comitato Direttivo.

Art. 23

(Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti giuridici che impegnano

l'organizzazione.

2. Il Presidente presiede l'assemblea e il Comitato Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea e del Comitato Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.

4. Il Presidente attua le delibere del Comitato Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

CAPO IV - REVISORE UNICO

Art. 24

(Revisore unico)

1. Ferme le competenze attribuite al Revisore unico in altre disposizioni del presente statuto, quest'ultimo, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'organizzazione e redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Revisore unico svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della organizzazione;

b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Comitato Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;

c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;

d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;

e) il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;

f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero.

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

Il Revisore unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 25

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote annuali degli aderenti determinate annualmente;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi volontari di enti pubblici e privati;
- d) sovvenzioni;
- e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- f) eventuali proventi derivanti da convenzioni regionali, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale, in accordo con le Associazioni interessate;
- g) eventuali proventi per funzioni proprie svolte nell'ambito di servizi pubblici;
- h) donazioni, lasciti testamentari e legali;
- i) raccolta fondi;
- j) ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.

Art. 26

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione, destinati allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

Art. 27

(Contributi)

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea nella sua prima seduta.

2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, possono essere stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Art. 28

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo, che ne delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, del Comitato Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 29

(Proventi derivanti da attività secondarie e straordinarie)

1. I proventi da attività secondarie e straordinarie sono inserite in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 30

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Comitato Regionale Toscano della Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'organizzazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.
2. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.
3. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI

IL BILANCIO

Art. 31

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal 1 gennaio.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 32

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene, suddiviso in singole voci, le revisioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 33

(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dal Revisore unico.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.

Art. 34

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 30 aprile.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea con la maggioranza dei presenti contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo.
4. Il bilancio preventivo, aggiornato e integrato di fatti e/o di prospettive consolidati nei primi tre mesi di esercizio, deve essere depositato, presso la sede sociale a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

Art. 35

(Deliberazioni delle convenzioni)

1. Le convenzioni e gli accordi tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Art. 36

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'organizzazione di volontariato.

Art. 37

(Attuazione della convenzione)

1. Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

LE RESPONSABILITÀ

Art. 38

(Responsabilità ed assicurazioni dei volontari)

1. I volontari dell'organizzazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi durante lo svolgimento della propria attività relativa alle finalità di cui all'art. 7 del presente statuto.

Art. 39

(Responsabilità dell'organizzazione)

1. L'organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 40

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della

organizzazione stessa.

TITOLO IX

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 41

(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

Art. 42

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 43

(Rapporti con l'A.N.P.AS.)

1. L'organizzazione di volontariato svolge una particolare attività di cooperazione con l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.

Art. 44

(Sezione di Stabbia)

1. L'organizzazione svolge la propria attività, oltre che nella propria sede sociale, nella sezione staccata di Stabbia - Cerreto Guidi con le modalità riportate nel regolamento generale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

(Disposizioni transitorie)

1. La durata in carica del Comitato Direttivo, di cui al primo comma dell'articolo 4, e la durata in carica del Presidente, di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente Statuto, entreranno in vigore dopo il rinnovo degli organi dell'organizzazione previsto, dal precedente Statuto, per la fine dell'anno 2022.

Art. 46

(Disposizioni finali)

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti, alle norme costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed alle norme di legge vigenti in materia.

F.TO LUIGI CHECCHI

F.TO FRANCESCO DAMI, vi è il sigillo.-

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE COMPOSTO DI N.
FOGLI FIRMATI A NORMA DI LEGGE.
SI RILASCIA PER USO FISCALE.